



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.11.2003
COM(2003)731 definitivo

2003/0283 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai rifiuti

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti³. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(1987) 868 PV.

² V. allegato 3, Parte A delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato III, Parte A della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 75/442/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata.

↓ 75/442/CEE (adattato)

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175 ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,
visto il parere del Comitato delle regioni⁶,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁷,
considerando quanto segue:

↓

- (1) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁸ è stata modificata a più riprese⁹ e in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

↓ 75/442/CEE considerando 3
(adattato)

- (2) Ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁹ V. allegato III, Parte A.

↓ 91/156/CEE considerando 3

- (3) Per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti.

↓ 75/442/CEE considerando 6
(adattato)

- (4) Una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento e del ricupero dei rifiuti dovrebbe applicarsi in via di principio ai beni mobili di cui il detentore si disfi , abbia deciso o sia tenuto a disfarsi .

↓ 75/442/CEE considerando 4 e
91/156/CEE considerando 6
(adattato)

- (5) È auspicabile favorire il ricupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali. Potrebbe risultare necessario adottare apposite norme per i rifiuti riutilizzabili.

↓ 91/156/CEE considerando 4

- (6) Ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo le tecnologie “ pulite ” e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti recuperati.

↓ 91/156/CEE considerando 7

- (7) Occorre che la Comunità stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti ed è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo.

↓ 91/156/CEE considerando 8

- (8) Per realizzare tali obiettivi si dovrebbero delineare negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti.

↓ 91/156/CEE considerando 9

- (9) Occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione.

↓ 91/156/CEE considerando 10

- (10) Per assicurare un alto livello di protezione e un controllo efficace, occorre rilasciare le autorizzazioni e procedere ai controlli delle imprese che provvedono allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti.

↓ 91/156/CEE considerando 11

- (11) A determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente, taluni stabilimenti che trattano i propri rifiuti o recuperano rifiuti possono essere dispensati dall'autorizzazione richiesta; tali stabilimenti dovrebbero essere soggetti ad iscrizione.

↓ 91/156/CEE considerando 12

- (12) Per assicurare il controllo continuo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento definitivo, occorre anche sottoporre ad autorizzazione o iscrizione e ad un adeguato controllo altre imprese che si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione.

↓ 75/442/CEE considerando 8

- (13) La parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio “chi inquina paga”.

↓

- (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.
- (15) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B,

¹⁰ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

↓ 75/442/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1
(adattato)

Articolo 1

☒ 1. ☒ Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1

- a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) “produttore”: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (“produttore iniziale”) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;
- e) “smaltimento”: tutte le operazioni previste nell'allegato II A;
- f) “ricupero”: tutte le operazioni previste nell'allegato II B;
- g) “raccolta”: l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1
(adattato)

☒ 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, prepara un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco è oggetto di un riesame periodico e, se necessario, è riveduto secondo la stessa procedura. ☒

Articolo 2

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
 - a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) qualora già contemplati da altra normativa:
 - i) i rifiuti radioattivi;
 - ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - v) i materiali esplosivi in disuso.
2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:
 - a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- i) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
- ii) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- iii) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) in secondo luogo:

☒ i) ☒ il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o

☒ ii) ☒ l'uso di rifiuti come fonte di energia.

2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva ☒ 98/34/CE ☒ del Parlamento europeo e ☒ del Consiglio ☒¹¹. ☒, gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18 ☒ , paragrafo 1 ☒.

Articolo 4

☒ 1. ☒ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

☒ a) ☒ senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

☒ b) ☒ senza causare inconvenienti da rumori od odori;

☒ c) ☒ senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

☒ 2. ☒ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1

Articolo 5

1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

¹¹ ☒ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. ☒

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1
(adattato)

2. Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1
(adattato)

- ⊗ a) ⊗ tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
 - ⊗ b) ⊗ requisiti tecnici generali;
 - ⊗ c) ⊗ tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
 - ⊗ d) ⊗ i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.
- ⊗ 2. I ⊗ piani ⊗ di cui al paragrafo 1 ⊗ potranno riguardare ad esempio:
- ⊗ a) ⊗ le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti ⊗ ; ⊗
 - ⊗ b) ⊗ la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento ⊗ ; ⊗
 - ⊗ c) ⊗ le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.
- ⊗ 3. ⊗ Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.
- ⊗ 4. ⊗ Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

- a) li consegna ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure
- b) provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva.

91/156/CEE art. 1, punto 1

Articolo 9

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

Tale autorizzazione riguarda in particolare:

91/156/CEE art. 1, punto 1
(adattato)

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti ;
- b) i requisiti tecnici ;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ;
- d) il luogo di smaltimento ;
- e) il metodo di trattamento.

91/156/CEE art. 1, punto 1

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine.

Articolo 11

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 91/689/CEE¹² del Consiglio, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:
- a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione
 - e
 - b) gli stabilimenti o le imprese che ricuperano rifiuti.
2. La dispensa di cui al paragrafo 1 si può concedere solo:
- a) qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione
 - e
 - b) qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.
3. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.
4. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 2, lettera a) .

Articolo 12

Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione

Articolo 13

Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

¹² GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1
(adattato)

Articolo 14

1. Ogni stabilimento o impresa di cui agli articoli 9 e 10 deve:
- a) tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste nell'allegato II A o II B;
 - b) fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6.
2. Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni del paragrafo 1 .
-

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1

Articolo 15

Conformemente al principio “chi inquina paga”, il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1
(adattato)

- a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9 e/o
 - b) dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.
-

↓ 91/692/CEE art. 5 e allegato VI, lettera b) (adattato)

Articolo 16

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio ¹³. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

↓ 91/156/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Articolo 17

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 , paragrafo 2 .

↓ 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 1 (adattato)

Articolo 18

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo , si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

¹³ GUL 377 del 31.12.1991, pag. 48.

↓ 75/442/CEE art. 20 (adattato) → ₁ 91/156/CEE art. 1, punto 2
--

Articolo →₁ ☒ 19 ☒ ←

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓

Articolo 20

La direttiva 75/442/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 75/442/CEE art. 21 (adattato) → ₁ 91/156/CEE art. 1, punto 2
--

Articolo →₁ ☒ 22 ☒ ←

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

CATEGORIE DI RIFIUTI

- Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2 Prodotti fuori norma
- Q3 Prodotti scaduti
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
- Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)
- Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
- Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

ALLEGATO II A

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10 Incenerimento a terra
- D 11 Incenerimento in mare
- D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
- D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13
- D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO II B

OPERAZIONI DI RECUPERO

- NB:* Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
- R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R 2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
- R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11
- R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
-



ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all'articolo 20)

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47)	
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32)	
Direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)	limitatamente al riferimento, fatto alla direttiva 75/442/CEE, all'allegato VI
Decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	limitatamente all'allegato III, punto 1

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 20)

Direttiva	Termine di attuazione
75/442/CEE	17 luglio 1977
91/156/CEE	1° aprile 1993
91/692/CEE	1° gennaio 1995

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 75/442/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 1, lettera a), primo comma	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, lettere b) – g)	Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) – g)
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, primo comma, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 4, primo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, primo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, primo comma, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8, frase introduttiva	Articolo 8, frase introduttiva
Articolo 8, primo trattino	Articolo 8, lettera a)
Articolo 8, secondo trattino	Articolo 8, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,	Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

secondo trattino	
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14, primo comma, frase introduttiva	Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 14, primo comma, primo trattino	Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 14, primo comma, secondo trattino	Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 14, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 15, frase introduttiva	Articolo 15, frase introduttiva
Articolo 15, primo trattino	Articolo 15, lettera a)
Articolo 15, secondo trattino	Articolo 15, lettera b)
Articolo 16, primo comma	Articolo 16, primo comma
Articolo 16, secondo comma	—
Articolo 16, terzo comma	Articolo 16, secondo comma
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 19
—	Articolo 20
—	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Allegato I	Allegato I
Allegato II A	Allegato II A
Allegato II B	Allegato II B
—	Allegato III
—	Allegato IV